



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Decreto con determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, ex articolo 14bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta con nota del 27 giugno 2017 con protocollo n. 13626/STA, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Piombino” concernente il documento “Messa in sicurezza permanente della porzione di area su cui sorgerà l’ampliamento della discarica. Risposta alle prescrizioni formulate in sede di CDS istruttoria del 09/11/2016” – RiMateria Spa.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, 426 “Nuovi interventi in campo ambientale” che individua, tra gli altri, il sito di “Piombino” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 10 gennaio 2000 “Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Piombino”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 7 aprile 2006 “Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2015 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Gaia Checcucci l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 140 del 14 maggio 2014 che ha autorizzato, in via provvisoria e con prescrizioni, l’avvio dei lavori previsti nel “Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l’ampliamento della discarica ASIU”, trasmesso da ASIU SpA con nota del 10 luglio 2013 con protocollo n. 6232, così come modificato dal documento “Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l’ampliamento della discarica ASIU –

Risposta alle osservazioni al progetto poste nella seduta istruttoria della Conferenza di Servizi del 6 novembre 2013”, trasmesso da ASIU SpA con nota del 13 dicembre 2013 con protocollo n. 10722;

Vista la “Variante al progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l’ampliamento della discarica ASIU”, trasmessa dalla ASIU SpA con nota del 27 giugno 2016, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 12140/STA del 28 giugno 2016, che per la matrice suoli conferma gli interventi di cui al Progetto il cui avvio dei lavori è stato autorizzato con il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 140 del 14 maggio 2014, mentre per la matrice acque di falda propone una variante progettuale;

Visto il verbale della Conferenza di servizi istruttoria del 9 novembre 2016 che ha esaminato la “Variante al progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l’ampliamento della discarica ASIU”, richiedendone una rielaborazione secondo le prescrizioni formulate dalla Conferenza stessa;

Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 marzo 2017 con protocollo n. 6387/STA con la quale è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 3 aprile 2017 ed è stato chiesto alla RIMateria SpA, subentrata dopo la modifica dell’assetto societario di ASIU SpA, di anticipare in tempo utile ai fini dell’istruttoria un elaborato tecnico con la proposta progettuale relativa alla rielaborazione del progetto di bonifica della falda secondo le prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi istruttoria del 9 novembre 2016;

Visto il documento “Messa in sicurezza permanente della porzione di area su cui sorgerà l’ampliamento della discarica RIMateria ex discarica ASIU - Riscontro a nota MATTM Prot. 6387/STA del 20/03/2017” trasmesso dalla RIMateria SpA con nota del 30 marzo 2017 con protocollo n. 1236, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 7208/STA del 30 marzo 2017;

Considerato che il 3 aprile 2017 si è tenuta presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio una riunione tecnica con la partecipazione anche di ISPRA e ARPA Toscana – Dipartimento Piombino-Elba, nel corso della quale è stato esaminato il documento “Messa in sicurezza permanente della porzione di area su cui sorgerà l’ampliamento della discarica RIMateria ex discarica ASIU - Riscontro a nota MATTM Prot. 6387/STA del 20/03/2017”;

Visto il documento “Messa in sicurezza permanente della porzione di area su cui sorgerà l’ampliamento della discarica. Risposta alle prescrizioni formulate in sede di CDS istruttoria del 09/11/2016” trasmesso dalla RIMateria SpA con nota del 2 maggio 2017 con protocollo n. 1580, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9158/STA del 3 maggio 2017;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 9 giugno 2017 che ha ritenuto approvabile con prescrizioni il documento “Messa in sicurezza permanente della porzione di area su cui sorgerà l’ampliamento della discarica. Risposta alle prescrizioni formulate in sede di CDS istruttoria del 09/11/2016”, quale variante, limitatamente alle acque di falda, del “Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l’ampliamento della discarica ASIU” il cui avvio dei lavori è stato autorizzato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 140 del 14 maggio 2014;

Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 giugno 2017 con protocollo n. 13626/STA con la quale è stata indetta, ai sensi dell’articolo 14bis, comma 5, Legge 7 agosto 1990, n. 241, una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona avente ad oggetto il documento “Messa in sicurezza permanente della porzione di area su cui sorgerà l’ampliamento della discarica. Risposta alle prescrizioni formulate in sede di CDS

istruttoria del 09/11/2016”, fornendo le prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 9 giugno 2017;

Viste le note della Regione Toscana dell’11 luglio 2017 con protocollo n. 347341, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 14546/STA dell’11 luglio 2017, e del 19 luglio 2017 con protocollo n. 363059, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 15213/STA del 20 luglio 2017, nelle quali si forniscono indicazioni circa l’applicabilità della normativa sulla valutazione d’impatto ambientale agli interventi previsti nel documento “Messa in sicurezza permanente della porzione di area su cui sorgerà l’ampliamento della discarica. Risposta alle prescrizioni formulate in sede di CDS istruttoria del 09/11/2016”;

Visto il parere della Regione Toscana sul documento “Messa in sicurezza permanente della porzione di area su cui sorgerà l’ampliamento della discarica. Risposta alle prescrizioni formulate in sede di CDS istruttoria del 09/11/2016”, trasmesso con nota dell’8 settembre 2017 con protocollo n. 427238, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 18421/STA dell’8 settembre 2017;

Tenuto conto che nella nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché di chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella medesima nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso;

Considerato che non sono state formulate al soggetto proponente richieste di integrazioni documentali o approfondimenti da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, nei termini indicati nella nota di indizione della citata Conferenza;

Considerato che l’articolo 14*bis*, comma 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prescrive l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14*quater*, qualora l’Amministrazione procedente abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante Conferenza dei servizi, sussistono i presupposti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14*quater* della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il documento “Messa in sicurezza permanente della porzione di area su cui sorgerà l’ampliamento della discarica. Risposta alle prescrizioni formulate in sede di CDS istruttoria del 09/11/2016” trasmesso dalla RIMateria SpA con nota del 2 maggio 2017 con protocollo n. 1580, quale variante, limitatamente alle acque di falda, del “Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l’ampliamento della discarica ASIU” il cui avvio dei lavori è stato autorizzato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare n. 140 del 14 maggio 2014, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. devono essere resi leggibili i metri di profondità e i dati associati ai sondaggi contenuti nella Figura 5 dell'Allegato 3;
2. la sezione dell'intorno del sondaggio S2 deve essere rappresentativa;
3. nella relazione geotecnica devono essere correlati i dati del sondaggio S2 con quelli degli altri sondaggi;
4. nel monitoraggio deve essere compresa anche la realizzazione di piezometri *cluster* che consentano di monitorare in continuo i rapporti tra le quote piezometriche della falda sospesa nel riporto con la prima falda sottostante;
5. ai fini di una corretta valutazione dell'efficacia dell'intervento sulla falda superficiale sospesa, il monitoraggio deve consentire la definizione di mappe freatiche che rispettino i seguenti criteri:
 - a) come dati di *input* devono essere utilizzate le altezze piezometriche (rif. l.m.m.) misurate in piezometri o pozzi non in emungimento corrette eventualmente per la presenza di surnatante; le mappe piezometriche così ottenute potranno essere confrontate con quelle elaborate utilizzando anche le altezze piezometriche misurate nei pozzi in emungimento, corrette per le perdite di carico quadratiche dovute all'opera (ed eventualmente per la presenza di surnatante);
 - b) i dati di ingresso devono essere acquisiti in un intervallo di tempo opportuno che, tenuto conto dell'ampiezza della rete piezometrica, consenta di minimizzare gli effetti delle variazioni delle condizioni a contorno (ricariche, influenza delle maree, ecc.);
 - c) dovranno essere sempre esplicitate le scelte degli algoritmi e dei valori dei parametri impiegati per l'elaborazione dei dati (es. algoritmo di calcolo per il *gridding* ed eventuali parametri, dimensioni delle celle di griglia, ecc.);
 - d) si dovranno acquisire, oltre ai dati già previsti dal proponente, anche il livello del mare presso le stazioni mareografiche e il livello e portata sul Vecchio Cornia: più in generale si deve garantire lo scambio di dati utili con Invitalia SpA impegnata nell'elaborazione di un modello idrogeologico a scala dell'intero sito di bonifica di interesse nazionale di "Piombino";
 - e) i dati acquisiti devono premettere di definire la zona di cattura;
6. per la valutazione dell'efficacia dell'intervento sulla falda sospesa nonché per la descrizione delle caratteristiche dell'emungimento (durata, portata, manutenzioni, ecc.), si deve far riferimento al documento ISPRA "Protocollo di valutazione dei risultati del monitoraggio di una barriera idraulica" redatto nell'ambito del sito di bonifica di interesse nazionale di "Crotone - Cassano - Cerchiara";
7. le caratteristiche della barriera idraulica, in termini di numero di pozzi in esercizio e portata emunta, dovranno essere aggiornate dopo il primo anno di monitoraggio della freatiche: i risultati del monitoraggio dovranno definire, con maggiore certezza, la direzione di falda, la portata derivante dal flusso orizzontale, i raggi di influenza dei pozzi e il fronte di uscita della falda dal sito;
8. considerato che le caratteristiche dell'impianto di "pump&treat" (numero di pozzi e loro ubicazione, portate di emungimento previste, ecc.) sono basate sul dato al momento disponibile, dovranno essere necessariamente oggetto di rivalutazione alla luce dei nuovi dati che saranno disponibili grazie al condivisibile monitoraggio previsto;
9. alla conclusione del primo anno di monitoraggio, dovrà essere trasmessa agli Enti interessati una relazione contenente tutti i dati acquisiti in merito alle caratteristiche della falda "sospesa" e al funzionamento dell'impianto di pompaggio e trattamento, adeguatamente commentati soprattutto rispetto alle evoluzioni della direzione di scorrimento delle acque sotterranee, all'effettiva entità della componente di "flusso orizzontale", alle portate emunte dai pozzi e

all'efficienza quindi della configurazione di barriera idraulica con le eventuali proposte integrative e/o di modifica;

10. dovrà essere effettuata una richiesta di integrazione di AIA e acquisita autorizzazione allo scarico delle acque trattate che dovranno, nel caso di immissione in acque superficiali, rispettare i limiti tabellari contemplati dalla Parte III, Titolo III, Capo III, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 11. dovrà garantirsi il tempestivo avvio degli interventi di bonifica;
 12. almeno 10 giorni prima della realizzazione di qualsiasi intervento dovrà essere data comunicazione alle Amministrazioni interessate;
 13. almeno 10 giorni prima della realizzazione di qualsiasi operazione di campionamento dovrà essere preso preliminare contatto con l'ARPA Toscana competente, per il prelievo dei contro-campioni necessari per la validazione del dato di parte;
 14. devono essere pianificate le attività per la sicurezza nel cantiere di MISP, in modo da individuare subito eventuali criticità nelle diverse fasi di lavoro, identificare le misure di sicurezza che meglio si adattano alle specifiche situazioni e programmare quanto necessario, evitando adattamenti successivi che potrebbero rivelarsi non ottimali ai fini della tutela di tutti i lavoratori presenti nell'area;
 15. i rischi di interferenza devono essere considerati nella pianificazione temporale di cui al cronoprogramma presentato e una stima sommaria dei relativi costi della sicurezza, incomprimibili (non soggetti a ribasso) in sede di eventuale gara, deve essere inserita nel quadro riassuntivo dei costi;
 16. la corretta gestione di materiali e rifiuti dovrà essere oggetto di verifica e di eventuali autorizzazioni, ove necessarie, da parte di Regione e ARPA Toscana;
 17. in merito alla non assoggettabilità a valutazione di impatto degli interventi previsti nel documento "Messa in sicurezza permanente della porzione di area su cui sorgerà l'ampliamento della discarica. Risposta alle prescrizioni formulate in sede di CDS istruttoria del 09/11/2016", si dovrà tenere conto di quanto richiesto dalla Regione Toscana nelle due note dell'11 luglio 2017 con protocollo n. 347341 e del 19 luglio 2017 con protocollo n. 363059.
2. È autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel Progetto di cui al comma 1 nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti.
 3. Resta salvo l'obbligo della RIMedia SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame di dette Amministrazioni nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici.
 4. La corretta esecuzione e il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Regione Toscana che ha acquisito le competenze in materia della Provincia di Livorno mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 5. Gli elaborati relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la RIMedia SpA, al fine di consentire la verifica

della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.

2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti punti da sottoporre a emungimento e/o fossero comunque emunte ulteriori quantità di acqua rispetto a quanto previsto nel Progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel Progetto, dovrà essere predisposta dalla RIMedia SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3

1. In sostituzione di quanto stabilito nell'articolo 5 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 140 del 14 maggio 2014, RIMedia SpA a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica da attuare dovrà prestare una fidejussione per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento, ricalcolato in € 9.137.000,00 (nove milioni centotrentasettemila euro) a seguito della variante di cui all'articolo 1.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci